

ECOLIGHT

EFFICIENZA E PROFESSIONALITA' PER L'AMBIENTE

Nuova direttiva pile e accumulatori

DLgs_188-08

indice

1. La direttiva
2. Finalità e ambiti di applicazione
3. Tipologie di pile e accumulatori
4. Raccolta separata pile e accumulatori portatili
5. Obiettivi di raccolta
6. Rimozione di rifiuti di pile e accumulatori
7. Trattamento e riciclo
8. Finanziamento
9. Registro nazionale
10. Centro di coordinamento
11. Comitato di vigilanza e controllo
12. COBAT
13. Informazioni per gli utilizzatori finali
14. etichettatura
15. Sanzioni
16. Abrogazioni

Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188

"Attuazione della Direttiva 2006/66/CE concernente pile e accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la Direttiva 91/157/CE".

Entrata operativa in vigore:

26 Settembre 2009

Il decreto disciplina:

- l'immissione sul mercato di pile e accumulatori
- la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori.

Dal 18 dicembre 2008 è vietata l'immissione sul mercato:

- di tutte le pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi, contenenti **più di 0,0005 % di mercurio** in peso;
- di pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti **più dello 0,002 % di cadmio** in peso.

Tale divieto **non** si applica:

- alle pile a bottone con un tenore di **mercurio non superiore al 2 %** in peso.
- alle pile e agli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in:
 - a) **sistemi di emergenza e di allarme**, comprese le luci di emergenza;
 - b) **attrezzature mediche**;
 - c) **utensili elettrici senza fili**.

Sono fatte salve le disposizioni dei decreti legislativi 209/2003 relativa ai veicoli fuori uso e 151/2005 relativa alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

Il decreto definisce tre tipologie di pile ed accumulatori: per veicoli, industriali e portatili.

- **batterie o accumulatori per veicoli:** le batterie o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione;
- **pile o accumulatori industriali:** le pile o gli accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale o professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici;
- **pile o accumulatori portatili:** le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori industriali, nè batterie o accumulatori per veicoli.

In allegato V sono riportati utili esempi di applicazioni di pile ed accumulatori portatili ed industriali.

Categoria	Descrizione	Tipologia	Combinazione elettrochimica
Pile Portatili	<p>Si tratta di pile e accumulatori utilizzate e sigillate che una persona normale potrebbe trasportare a mano senza difficoltà.</p> <p>Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pile a cella singola tipo AA o AAA • pile utilizzate in: telefoni cellulari, computer portatili, utensili elettrici senza fili, elettrodomestici, spazzolini da denti, rasoi, aspirapolvere, ecc.. <p>Si aggiungono anche quelle comprese in sistemi di emergenza e di allarme comprese le luci di emergenza.</p>	Primarie	Pila Zinco Carbone
			Pila Zinco Cloruro
			Pila Alcalina
			Pila al Litio
			Pila Zinco Aria
			Pila Zinco Argento
			altro
		Ricaricabili	Accumulatori al Piombo
			Accumulatori al Nichel Cadmio
			Accumulatori Nichel Idruri Metallici
altro			
Pile a Bottone	<p>Piccole pile portatili di forma rotonda, con diametro superiore all'altezza.</p> <p>Esempi d'uso: prodotti speciali quali protesi acustiche, orologi, batterie di riserva, giocattoli, calcolatrici, piccoli apparecchi portatili, ecc..</p>	Primarie	Pila Alcalina
			Pila al Litio
			Pila al Mercurio
			altro

Categoria	Descrizione	Combinazione elettrochimica
Accumulatori Industriali	<p>Pile o accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale o professionale o utilizzati in qualsiasi tipo di veicolo elettrico.</p> <p>Appartengono per esempio a questa categoria pile e accumulatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzati per l'alimentazione elettrica di emergenza o di riserva negli ospedali o aeroporti o uffici (UPS); • utilizzati sui treni o negli aeromobili; • utilizzati sulle piattaforme petrolifere in mare o nei fari; • progettati per i terminali portatili per i pagamenti in negozi e ristoranti; • utilizzati in apparecchiature video professionali; • per lampade montate sui caschi per minatori; • per lampade per immersioni; • per le porte elettriche per impedire lo schiacciamento delle persone; • utilizzati per strumentazione o in vari tipi di apparecchi di misura; • utilizzati per pannelli solari, pannelli fotovoltaici e le altre applicazioni di energia rinnovabile. 	Accumulatori al Piombo
		Accumulatori al Nichel Cadmio
		altro
Accumulatori per Veicoli	<p>Le batterie o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione.</p>	Accumulatori al Piombo
		Accumulatori al Nichel Cadmio
		altro

Raccolta separata di pile ed accumulatori portatili - i produttori

Viene stabilito che i produttori organizzano e gestiscono,
su base **individuale** o **collettiva**,
sostenendone i relativi costi,
sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili
idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale.

Raccolta separata di pile ed accumulatori portatili - gli utilizzatori

Tali sistemi:

- a) consentono agli utilizzatori finali di **disfarsi gratuitamente** dei rifiuti di pile o accumulatori portatili **in punti di raccolta loro accessibili** nelle vicinanze, tenuto conto della densità della popolazione;

- b) **non devono comportare oneri** per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di pile o accumulatori portatili, **né l'obbligo di acquistare nuove** pile o nuovi accumulatori.

Raccolta separata di pile ed accumulatori portatili - i distributori

La raccolta separata è organizzata prevedendo che **i distributori** che forniscono nuove pile e accumulatori portatili pongano a disposizione del pubblico dei **contenitori** per il conferimento dei rifiuti di pile e accumulatori **nel proprio punto vendita.**

Raccolta separata di pile e accumulatori industriali e per veicoli

I produttori di pile e accumulatori industriali organizzano e gestiscono **sistemi di raccolta separata** di pile ed accumulatori industriali idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale.

A tal fine, possono:

- a) **aderire a sistemi esistenti** ed utilizzare la rete di raccolta facente capo alle medesime;
- b) **organizzare autonomamente**, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori industriali.

Essi assicurano la raccolta separata di pile ed accumulatori per veicoli idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale.

L'attività di raccolta può essere svolta anche da terzi indipendenti.

Obiettivi di raccolta

pile ed accumulatori portatili

- entro il **26 settembre 2012** dovrà essere conseguito un tasso di raccolta minimo di pari al **25%** del quantitativo immesso sul mercato;
- tale tasso di raccolta dovrà raggiungere, entro il **26 settembre 2016**, il **45%** del quantitativo immesso sul mercato.

Da sottolineare che questi obiettivi devono essere conseguiti **anche su base regionale**.

pile e gli accumulatori per veicoli e industriali

non c'è un obiettivo di raccolta.

Rimozione di rifiuti di pile ed accumulatori

Per agevolare la raccolta viene richiesto che gli apparecchi contenenti pile ed accumulatori siano **progettati** in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano **facilmente rimovibili**.

Entro il 18 giugno 2009 gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori saranno **corredati di istruzioni** che indichino come rimuoverli senza pericolo e informino l'utilizzatore finale sul tipo di pile ed accumulatori incorporati.

Tale disposizione non si applica qualora, per motivi di sicurezza, prestazione, protezione medica o dei dati, sia necessaria la continuità dell'alimentazione e occorra un collegamento permanente tra l'apparecchio e la pila o l'accumulatore.

Trattamento e riciclaggio

Entro il 26 settembre 2009 i **produttori** od i terzi che agiscono in loro nome istituiscono, su base individuale o collettiva, utilizzando le migliori tecniche disponibili, in termini di tutela della salute e dell'ambiente, **sistemi per il trattamento e il riciclaggio** dei rifiuti di pile e accumulatori.

Tutte le pile e gli accumulatori individuabili e raccolti sono sottoposti a trattamento e riciclaggio con sistemi che siano conformi alla normativa comunitaria, in particolare per quanto riguarda la salute, la sicurezza e la gestione dei rifiuti.

Finanziamento

Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori **è a carico dei produttori** o dei terzi che agiscono in loro nome.

Registro nazionale

E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
il **Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi
di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori.**

Il produttore di pile e accumulatori soggetto agli obblighi di registrazione
può immettere sul mercato tali prodotti **solo a seguito** di iscrizione telematica al Registro
da effettuarsi **presso la Camera di commercio di competenza.**

Tale iscrizione deve essere effettuata **entro il 18 giugno 2009.**

Registro nazionale

Annualmente, **entro il 31 marzo**, i produttori **comunicano** alle Camere di commercio **i dati** relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia; tale dato è comunicato per la prima volta all'atto dell'iscrizione con riferimento all'anno solare precedente.

Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un **numero di iscrizione** tramite il sistema informatico delle Camere di commercio. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere **indicato** dal produttore **in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali**.

L'iscrizione al Registro è assoggettata al pagamento di un **corrispettivo annuale** non ancora determinato.

Registro nazionale

Il Registro è detenuto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'**ISPRA** (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) svolge i compiti di gestione e controllo:

- effettua **ispezioni a campione** sui produttori;
- **predispone** e **aggiorna** il Registro raccogliendo esclusivamente in formato elettronico i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato comunicati dai i produttori
- **raccoglie i dati** trasmessi dai sistemi di raccolta relativamente alla raccolta e al riciclaggio;
- **elabora i dati** relativi alla raccolta e al riciclaggio e ne trasmette le risultanze al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della trasmissione alla Commissione Europea.

Centro di coordinamento

E' istituito il Centro di coordinamento, in **forma di consorzio** avente personalità giuridica di diritto privato, **cui partecipano i produttori** di pile e di accumulatori, individualmente o in forma collettiva.

Il Centro di coordinamento ha il compito di **ottimizzare le attività** di competenza dei sistemi collettivi ed individuali a garanzia di omogenee ed uniformi condizioni operative al fine di **incrementare le percentuali di raccolta e di riciclaggio** dei rifiuti di pile e accumulatori.

Comitato di vigilanza e controllo

Il Comitato di vigilanza e controllo già istituito ai sensi del Decreto RAEE (articolo 15 del decreto n.151 del 2005) **assume anche le funzioni** di Comitato di vigilanza e controllo **sulla gestione delle pile e degli accumulatori** e dei relativi rifiuti.

COBAT

Il **Consorzio nazionale** per la raccolta ed il trattamento delle **batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi** istituito dall'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, (ora abrogato) è considerato uno dei sistemi di raccolta e di riciclaggio e **continua a svolgere la propria attività conformandosi alle disposizioni del presente decreto.**

Informazioni per gli utilizzatori finali - cosa fanno i produttori

I **produttori** di pile e di accumulatori provvedono ad effettuare, mediante il Centro di coordinamento, **campagne di informazione** per informare gli utilizzatori finali circa:

- a) i **potenziali effetti sull'ambiente e sulla salute** umana delle sostanze utilizzate nelle pile e negli accumulatori;
- b) l'**obbligo di non smaltire** i rifiuti di pile e accumulatori **come rifiuti urbani** e di effettuare, per detti rifiuti, una **raccolta separata**;
- c) i **sistemi di raccolta** dei rifiuti di pile e accumulatori a loro disposizione;
- d) le **modalità** di trattamento e il riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori;
- e) il **ruolo** che essi possono svolgere nel riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori;
- f) il **significato del simbolo** raffigurante il bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce, riportato all'allegato IV, e dei simboli chimici relativi al mercurio (Hg), cadmio (Cd) e piombo (Pb).

Informazioni per gli utilizzatori finali – cosa fanno i distributori

I **distributori** di pile o degli accumulatori portatili **espongono in evidenza**, in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un **avviso al pubblico** con indicata la **possibilità di lasciare** presso i loro punti di vendita i rifiuti di pile o accumulatori portatili.

L'avviso informa altresì circa i **pericoli** e i **danni all'ambiente** e **alla salute** umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta separata e circa il **significato dei simboli** apposti, ai sensi del presente decreto, sulle pile e sugli accumulatori.

Etichettatura

Entro il 26 settembre 2009 le pile e gli accumulatori sono immessi sul mercato solo se **contrassegnati** in modo visibile, leggibile e indelebile con il simbolo raffigurato nell'allegato IV, raffigurante il **bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce**.

Inoltre, le pile, gli accumulatori e le pile a bottone contenenti

più di 0,0005 % di mercurio (simbolo chimico Hg),

più di 0,002 % di cadmio (simbolo chimico Cd) o

più di 0,004 % di piombo (simbolo chimico Pb)

sono contrassegnati con il **simbolo chimico** del relativo metallo.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, dopo il 26 settembre 2009, immette sul mercato pile e accumulatori portatili e per veicoli **privi del simbolo** e della indicazione di cui all'articolo 23, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 50 ad euro 1000** per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nel caso in cui i suddetti indicazione o simbolo non siano conformi ai requisiti stabiliti dal medesimo comma.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, **senza avere provveduto alla iscrizione** presso la Camera di commercio ai sensi dell'articolo 14, comma 2, immette sul mercato pile o accumulatori, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 30.000 ad euro 100.000**.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 2, **non comunica al registro nazionale** dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori **le informazioni** di cui al medesimo articolo, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 2.000 ad euro 20.000**.

Sanzioni

4. Salvo che il fatto costituisca reato, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, chiunque, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, **immette sul mercato pile e accumulatori contenenti le sostanze** di cui all'articolo 3, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 100 ad euro 2000** per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che indebitamente **non ritira, a titolo gratuito**, una pila o un accumulatore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 30 ad euro 150**, per ciascuna pila o accumulatore non ritirato o ritirato a titolo oneroso.

6. Il distributore che **non fornisce le informazioni** di cui all'articolo 24, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 500 ad euro 2.000**.

7. Il produttore di apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori che **non fornisce le istruzioni** di cui all'articolo 9, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 2.000 ad euro 5.000**.

8. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 262 del decreto n. 152 del 2006.

Abrogazioni

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:

- a) il decreto del Ministro della sanità' in data 20 marzo 1997, recante «Recepimento della direttiva del Consiglio del 18 marzo 1991, n. 91/157/CEE, relativa a pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 1997;
- b) il decreto del Ministro delle attività produttive 3 luglio 2003, n.194, recante «Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 98/101/CE del 22 dicembre 1998 della Commissione, che adegua al progresso tecnico la direttiva 91/157/CEE del Consiglio relative alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose»;
- c) l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
- d) l'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, relativo alla raccolta e al riciclaggio delle batterie esauste;

Abrogazioni

- e) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 18 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.255 del 2 novembre 2005, relativo alla determinazione del sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo, previsto dall'articolo 9-quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475;
- f) l'articolo 235 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
- g) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 2 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.35 del 12 febbraio 2004, recante approvazione dello statuto Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT);
- h) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 23 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.295 del 20 dicembre 2007, recante approvazione dello statuto Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT).

Il personale Ecolight è a vostra disposizione
per ulteriori chiarimenti.

www.ecolight.it